



Tribunale di Termini Imerese


Cancelleria del Giudice competente

Per conoscenza

Consiglio Ordine degli Avvocati di

Termini Imerese

Avv. Di Liberti



04/05/2026

RGT 197/25

Istanza di sostituzione del difensore d'ufficio (ex art. 97 c.p.p.) Eccezione di nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. ed eccezione di inutilizzabilità degli atti

La sottoscritta espone quanto segue in relazione al provvedimento emesso su istanza del difensore d'ufficio in data 26.06.2025.

1. Contenuto della motivazione del provvedimento

Dalla lettura del provvedimento emerge che il Giudice ha fondato il rigetto dell'istanza sui seguenti presupposti:

- il difensore d'ufficio esercita un *munus publicum* ed è esonerabile solo in presenza di giustificato motivo ex art. 97 co. 5 c.p.p.;
- la mera "**divergenza**" tra imputato e difensore in ordine alle strategie difensive non integra giustificato motivo (Cass. 8081/2015);
- la proposizione di un "**esposto**" nei confronti del difensore non assume rilievo ai fini dell'esonero;
- non sussiste inerzia difensiva, in quanto il difensore ha partecipato alle udienze del 06.03.2025, 12.06.2025 e 19.06.2025.

Da tali elementi il Giudice ha tratto la conclusione che non ricorressero i presupposti per la sostituzione del difensore.

2. Erroneità del criterio applicato

La motivazione risulta fondata su un criterio meramente formale di verifica dell'attività difensiva, basato sulla sola presenza del difensore alle udienze.

In particolare:

- è stato verificato esclusivamente se il difensore fosse totalmente inattivo;
- non è stata effettuata alcuna valutazione sull'effettività, adeguatezza e qualità della difesa;
- è stata operata un'equivalenza impropria tra presenza fisica e difesa effettiva.



Tale impostazione è giuridicamente erronea, in quanto il parametro rilevante, anche alla luce dell'art. 6 CEDU e degli artt. 24 e 111 Cost., è quello della **difesa effettiva**, e non della mera partecipazione formale.

La motivazione si risolve pertanto in una valutazione meramente assertiva e standardizzata, priva di un effettivo esame della situazione concreta, integrando una ipotesi di **motivazione apparente e stereotipata**, in quanto fondata su formule astratte e non calate nel caso di specie.

3. Mancanza di un'effettiva valutazione del contenuto della denuncia penale o e del relativo conflitto

Il provvedimento qualifica e tratta in modo apodittico la denuncia penale proposta dall'imputata come mero "esposto", escludendone la rilevanza senza alcuna analisi del suo contenuto concreto.

Tale qualificazione risulta giuridicamente impropria e riduttiva, in quanto si tratta in realtà di **una denuncia penale circostanziata**, contenente specifiche allegazioni di fatti potenzialmente rilevanti sotto il profilo penale **nonché gravi violazioni dei doveri professionali**, direttamente attinenti all'esercizio della funzione difensiva nel medesimo procedimento.

In tal modo, il giudice:

- ha operato una indebita dequalificazione dell'atto, attenuandone la portata giuridica e le possibili conseguenze;
- non ha esaminato se i fatti dedotti nella denuncia incidessero sull'indipendenza del difensore;
- non ha valutato la sussistenza di un concreto conflitto di interessi derivante da tali circostanze;
- non ha verificato l'incidenza effettiva di tale situazione sulla capacità del difensore di svolgere una difesa effettiva.

La mancata considerazione della natura e del contenuto della denuncia penale comporta una **alterazione del parametro di valutazione**, poiché il giudizio viene fondato su una rappresentazione attenuata e non corrispondente alla reale consistenza dell'atto.

Ne deriva che la motivazione risulta viziata da riduzione impropria del fatto rilevante, da mancato scrutinio di un elemento decisivo e da un evidente travisamento dei fatti, avendo il giudice fondato la propria decisione su una rappresentazione non corrispondente alla realtà documentale.

Ne consegue che il provvedimento non integra un effettivo rigetto nel merito dell'istanza, bensì un **rigetto meramente apparente per omessa valutazione di un elemento decisivo**.



Tale vizio determina la **nullità della decisione per difetto di motivazione effettiva e per alterazione del parametro di valutazione**, con conseguente **elusione dell'obbligo di intervento officioso del giudice**.

4. Omessa valutazione della effettività della difesa già nella fase di convalida

Dalla stessa documentazione agli atti risulta che il Giudice ha avuto piena conoscenza del contenuto della fase di convalida dell'arresto.

Ciò emerge, in particolare, dal fatto che nel verbale dell'udienza del 23.09.2025 (Allegato x) vengono richiamati e valorizzati passaggi della convalida ai fini del rigetto della richiesta di interprete.

Ne consegue che:

- il Giudice ha necessariamente preso visione del contenuto della convalida;
- era quindi a conoscenza delle modalità concrete di esercizio della difesa in tale fase.

In tale contesto risultava evidente che il difensore:

- non aveva formulato alcuna istanza;
- non aveva sollevato eccezioni;
- non aveva attivato strumenti difensivi essenziali;
- ha qualificato la problematica linguistica come "sedicente", incidendo negativamente sulla posizione dell'imputata e utilizzando tale qualificazione per impedirle l'esercizio del diritto di essere sentita e di partecipare effettivamente al procedimento

Tali circostanze integravano già oggettivamente una evidente e grave inadeguatezza della difesa. Il giudice avrebbe pertanto dovuto intervenire **d'ufficio** e senza indugio, in quanto era in grado di rilevare, o comunque avrebbe dovuto rilevare, che si era già prodotto un significativo pregiudizio al diritto di difesa e che solo un intervento immediato avrebbe potuto impedirne l'ulteriore aggravamento, integrando altresì una ulteriore ipotesi di **motivazione apparente per omissione di elementi decisivi risultanti dagli atti**.

5. Rilevanza officiosa della questione e obbligo di intervento del giudice

Le circostanze sopra descritte non costituivano meri elementi a sostegno di un'istanza, bensì integravano una **situazione rilevabile d'ufficio**, incidente direttamente sulla funzionalità del contraddittorio e sull'esistenza stessa di una difesa effettiva.

In particolare:

- la presenza di una difesa meramente formale ma sostanzialmente priva di funzione;
- la sussistenza di un conflitto di interessi concreto e attuale;
- la già intervenuta **sostanziale esclusione dei diritti di difesa sin dalla fase iniziale del procedimento**;

imponessero in modo vincolante un immediato intervento officioso del giudice, indipendentemente da qualsiasi iniziativa di parte.



Il mancato esercizio di tali poteri non costituisce una semplice carenza valutativa, bensì una **violazione dell'obbligo del giudice di garantire l'effettività della difesa nel processo penale**.

6. Conseguenze della mancata sostituzione

La mancata sostituzione del difensore ha determinato la prosecuzione del procedimento nelle medesime condizioni:

- assenza di attivazione difensiva sostanziale;
- mancata proposizione di eccezioni rilevanti;
- mancata attivazione di rimedi decisivi;
- progressiva cristallizzazione di una difesa meramente apparente.

Si è così consolidata una situazione in cui la difesa, pur formalmente esistente, risultava in concreto priva di effettività.

→ Conclusione

Alla luce di quanto sopra, risulta che il provvedimento del 26.06.2025 è fondata su un criterio giuridicamente errato e su una valutazione meramente formale dell'attività difensiva, con omissione di ogni verifica sostanziale dell'effettività della difesa e del possibile conflitto derivante dalle circostanze rappresentate.

Ne è derivata la prosecuzione del procedimento in condizioni incompatibili con il diritto alla difesa effettiva.

Si chiede pertanto la sostituzione del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p., al fine di garantire il ripristino di una difesa effettiva e conforme ai parametri costituzionali e convenzionali.

Eccezione di nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. ed eccezione di inutilizzabilità degli atti

Alla luce delle circostanze sopra esposte, si eccepisce la nullità degli atti processuali successivi per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., nonché l'inutilizzabilità di tutti gli atti processuali e degli elementi da essi derivanti che si sono formati in condizioni in cui non è stata garantita una difesa effettiva.

In particolare:

- la presenza di una difesa meramente formale e sostanzialmente ineffettiva;
- la mancata sostituzione del difensore nonostante una situazione di inadeguatezza manifesta e di conflitto di interessi;
- la conseguente impossibilità per l'imputata di partecipare effettivamente al procedimento;

hanno determinato una compromissione sostanziale del diritto di difesa e del contraddittorio.

Tale situazione incide sulla validità delle attività processuali svolte nelle suddette condizioni.

Inoltre, risultano inutilizzabili:

- gli atti compiuti in assenza di effettiva assistenza difensiva;



- le attività istruttorie svolte senza il concreto esercizio delle funzioni difensive;
 - le dichiarazioni e gli atti dell'imputata resi senza una reale possibilità di assistenza;
- in quanto acquisiti in violazione del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU) e pertanto non utilizzabili ai fini della decisione.

La loro eventuale utilizzazione determinerebbe la prosecuzione degli effetti della violazione già verificatasi.

Precisazione in ordine agli effetti di un eventuale intervento correttivo

L'eventuale sostituzione del difensore o l'adozione di misure correttive nel prosieguo del procedimento può produrre effetti esclusivamente per il futuro e non è idonea a sanare le violazioni già verificatesi.

Le irregolarità sopra descritte, in quanto incidenti sul nucleo essenziale del diritto di difesa, hanno già determinato una compromissione irreversibile delle garanzie difensive nelle fasi in cui si sono verificate.

Ne consegue che:

- gli atti già compiuti in assenza di una difesa effettiva restano affetti da nullità;
- gli elementi acquisiti in tali condizioni restano inutilizzabili;
- la successiva attivazione della difesa non è idonea a eliminare gli effetti delle violazioni già prodotte.

La mera sostituzione del difensore con prosecuzione del procedimento nelle medesime condizioni è giuridicamente insufficiente.

È invece necessaria la **rinnovazione degli atti processuali** formati in assenza di una difesa effettiva, al fine di ristabilire:

- il contraddittorio;
- la parità delle armi.

In difetto di tale rinnovazione, la prosecuzione del procedimento risulterebbe fondata su atti viziati.

Tale situazione integra una violazione strutturale del diritto di difesa, in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. nonché con l'art. 6 CEDU, che impone la garanzia di una difesa effettiva e di un processo equo.

Inquadramento delle violazioni dei doveri difensivi e della loro rilevanza strutturale

Nel presente procedimento non ricorre una mera inefficienza difensiva, bensì un comportamento strutturato, coerente e reiterato, che elude sistematicamente i diritti di difesa dell'imputata e ne **pregiudica attivamente la posizione processuale**.

Si riscontra inoltre una assenza totale e sistematica di iniziativa difensiva autonoma e sostanziale, sia in forma scritta che orale, con conseguente riduzione della difesa a una mera presenza formale priva di effettivo contenuto.



La funzione difensiva non risulta pertanto semplicemente compromessa, ma è stata di fatto svuotata e piegata a un esito pregiudizievole per l'imputata, con conseguente **aggravamento concreto della sua posizione processuale** e creazione di un marcato squilibrio strutturale a favore dell'accusa.

Ne consegue che la soglia dell'inidoneità del difensore d'ufficio nominato deve ritenersi ampiamente e inequivocabilmente superata.

INDICE

- I. Arresto e modalità illegittime di gestione della privazione della libertà personale
- II. Condotte difensive pregiudizievoli in sede di convalida
- III. Comunicazioni scritte e comportamento difensivo (PEC)
- IV. Udienza del 12.06.2025
- V. Udienza del 23.09.2025
- VI. Udienza del 06.11.2025
- VII. Udienza del 05.02.2026
- VIII. Assenza di attività difensiva scritta e sostituzione della funzione difensiva da parte dell'imputata
- IX. Delegittimazione dell'imputata, inversione dei ruoli e condotta pregiudizievole (inclusa gestione del verbale 05.02.2026)
- X. Sistemica omissione di informazione difensiva e strumentalizzazione della comunicazione a fini di autoesonero
- XI. Valutazione complessiva

I. Arresto e modalità illegittime di gestione della privazione della libertà personale

Omessa instaurazione e attivazione del contatto difensivo nonostante la conoscenza della privazione della libertà personale – Allegato 1

Secondo quanto attestato dai Carabinieri, il difensore d'ufficio è stato informato telefonicamente della privazione della libertà personale soltanto circa cinque ore dopo l'arresto (ore 11:42), ossia alle ore 16:42 (Allegato 1), in un momento in cui l'imputata si trovava già in condizioni di evidente affaticamento fisico, tanto da trovarsi giacente a terra. Ne consegue che l'imputata è stata trattenuta per un prolungato lasso di tempo in assenza di assistenza difensiva.

A partire da tale momento, il difensore era tenuto a intervenire senza indugio. In particolare, già nel corso della stessa comunicazione telefonica con i Carabinieri avrebbe dovuto esigere l'immediata instaurazione di un contatto diretto con l'imputata e attivarsi concretamente per ottenerlo. Tale condotta rientra tra gli **obblighi fondamentali** della difesa nella fase della privazione della libertà personale. Il mancato adempimento integra **un'autonoma omissione del difensore** successiva all'acquisizione della conoscenza dei fatti.

L'assenza totale di qualsiasi contatto anche successivamente, ossia dopo il trasferimento dell'imputata dalla caserma al regime degli arresti domiciliari, evidenzia una persistente e



continuativa inattività del difensore lungo l'intera fase iniziale del procedimento fino alla convalida.

Il difensore avrebbe inoltre dovuto vigilare sul rispetto delle disposizioni normative in materia di custodia e di controllo giurisdizionale della privazione della libertà personale. L'imputata non è stata infatti condotta presso una struttura idonea dotata di celle di sicurezza, bensì trattenuta per ore in una sala di attesa, con conseguente elusione di fatto dell'immediato coinvolgimento del giudice competente per la convalida.

Ciononostante, il difensore ha omesso qualsiasi forma di intervento. In particolare:

- non ha contestato le modalità del trattenimento
- non ha sollecitato il trasferimento presso una struttura idonea
- non ha attivato alcuna iniziativa volta a garantire il controllo giurisdizionale

Tale inerzia ha determinato che l'imputata fosse trattenuta per un periodo rilevante senza assistenza difensiva e al di fuori di un regime di custodia formalizzato.

Ne è derivata, sin dalla fase iniziale del procedimento, la compromissione effettiva del diritto di difesa, con effetti diretti sulle successive fasi procedurali, svoltesi in assenza di una difesa effettiva. Il difensore ha pertanto posto in essere, sin dal momento in cui ha acquisito conoscenza della privazione della libertà personale, una **grave violazione dei propri doveri professionali per totale inerzia**.

Tale violazione iniziale determina altresì una situazione di conflitto strutturale di interessi: il difensore risultava oggettivamente impedito a contestare, in sede di convalida, la legittimità della privazione della libertà e delle sue modalità, poiché ciò avrebbe implicato la necessità di rendere evidente e riconoscere **il proprio precedente inadempimento**.

La funzione difensiva risultava quindi già compromessa prima della fase di convalida, non essendo più il difensore in grado di operare esclusivamente nell'interesse dell'imputata, ma anche vincolato a non esporre **il proprio comportamento omissivo**.

Tale conflitto strutturale spiega anche il successivo comportamento del difensore nel corso del procedimento.

Il difensore ha **ripetutamente** (12., 19., 26.06.2025) dichiarato **di non essere in grado di proseguire nella difesa**, invitando l'imputata a nominare un difensore di fiducia, attribuendo tale situazione a una presunta mancanza di collaborazione e un "esposto" da parte dell'imputata.

In realtà, tale rappresentazione si inserisce nel contesto della già avvenuta compromissione della funzione difensiva e costituisce una traslazione impropria della responsabilità sull'imputata, idonea a distogliere l'attenzione dalla reale origine delle carenze difensive.

Analogamente, le reiterate valutazioni negative circa l'esito del procedimento ("**gravità della posizione**") (Allegato 7), "**l'esito non sarà fausto**" (Allegato 10) non risultano fondate



su una concreta analisi della situazione fattuale e probatoria, ma si collocano nel contesto della mancata effettiva attivazione difensiva.

Ne emerge un quadro complessivo in cui la difesa non viene più esercitata in modo effettivo e imparziale, bensì sin dall'origine pregiudizialmente rappresentata come priva di prospettive favorevoli, in assenza di un adeguato fondamento fattuale e giuridico, con conseguente compromissione della funzione difensiva.

Tale fase iniziale rappresenta **la radice della compromissione della funzione difensiva e della situazione di conflitto strutturale di interessi**, con effetti diretti e permanenti sull'intero sviluppo del procedimento.

→ **Qualificazione:**

omessa instaurazione e attivazione del contatto difensivo nonostante la conoscenza della privazione della libertà personale, mancato intervento a fronte di modalità illegittime di gestione della privazione della libertà, omissione della tutela del controllo giurisdizionale, con conseguente compromissione originaria del diritto alla difesa effettiva e configurazione di un conflitto strutturale di interessi idoneo a incidere in modo determinante e duraturo sull'autonomia e sull'effettività della funzione difensiva.

La fase iniziale sopra descritta costituisce il punto genetico della compromissione della funzione difensiva e dell'insorgenza del conflitto strutturale di interessi, con effetti diretti, permanenti e sistemici sull'intero sviluppo del procedimento.

Già a partire da tale momento era oggettivamente prevedibile che, tramite tale difensore, non sarebbe stata possibile una difesa effettiva, in assenza di un intervento correttivo esterno.

II. Condotte difensive pregiudizievoli in sede di convalida – Allegato 2 (fonoregistrazione)

Con la propria comunicazione datata 11.03.2025, trasmessa via PEC in data 09.04.2025 (Allegato 3), il difensore ha implicitamente ammesso che, nella fase della convalida, non era stata ancora definita alcuna linea difensiva, né era stata svolta alcuna interlocuzione con l'imputata o valutazione di eventuali riti alternativi.

Ne deriva che le attività difensive essenziali sono state prospettate e avviate solo successivamente, configurando una pianificazione difensiva post factum e confermando l'assenza di una difesa effettiva nella fase della convalida. Tale circostanza costituisce il presupposto originario delle successive omissioni difensive riscontrate nella fase di convalida.

1. Violazione dell'obbligo di difesa effettiva

Il difensore d'ufficio non si è limitato a svolgere in modo insufficiente le attività difensive a lui demandate, ma ha **integralmente omissso**, nei profili essenziali, l'esercizio delle stesse.



In particolare, è mancata qualsiasi autonoma verifica della legittimità della perquisizione, dell'arresto, della privazione della libertà personale nonché della misura degli arresti domiciliari.

Parimenti, non sono state formulate istanze volte all'accertamento dell'illegittimità di tali misure né sono stati attivati i rimedi processuali esperibili.

Tale condotta integra una **omissione totale di attività difensiva essenziale**, incidente sul nucleo fondamentale del diritto di difesa.

2. Omessa deduzione di nullità assolute e vizi processuali rilevabili d'ufficio

Nonostante la presenza di vizi procedurali evidenti e di particolare gravità – in particolare l'assenza di un interprete, la mancata comunicazione traduzione delle imputazioni in lingua tedesca, nonché l'oggettiva impossibilità per l'imputata di partecipare effettivamente al procedimento – il difensore ha omesso ogni forma di eccezione formale.

Non sono state dedotte nullità, né è stata richiesta la verbalizzazione di tali circostanze, né è stata avanzata istanza di rinvio o sospensione dell'udienza.

Tale condotta integra una **violazione qualificata degli obblighi difensivi**, con riferimento all'omessa deduzione di nullità che avrebbero dovuto essere rilevate anche d'ufficio sia dal GIP Quattrocchi sia dalla Giudice Aiello.

3. Violazione del diritto di essere sentito e del contraddittorio

Il difensore era pienamente consapevole della volontà espressa dall'imputata di rendere dichiarazioni, nonché della necessità di assistenza linguistica. Ciononostante, ha qualificato la problematica linguistica come meramente "sedicente", screditando attivamente l'imputata dinanzi al giudice.

In tal modo non solo ha omesso di far valere un diritto difensivo fondamentale ai sensi dell'art. 143 c.p.p., ma ne ha **esplicitamente messo in dubbio la legittimità**, ponendo così le basi per la mancata audizione dell'imputata.

La mancata audizione non costituisce il risultato di una scelta difensiva, bensì la conseguenza di un'**esclusione dell'imputata dalla necessaria assistenza linguistica**, determinata dallo stesso difensore, e quindi dalla sua impossibilità di partecipare effettivamente all'audizione.

4. Abbandono della funzione difensiva in senso adversariale

La condotta del difensore d'ufficio è stata caratterizzata da una sostanziale adesione alla prospettiva degli organi inquirenti.

È mancata qualsiasi contestazione critica della ricostruzione accusatoria, ogni messa in discussione dell'attendibilità degli operanti, nonché qualsiasi autonoma iniziativa difensiva.

La dichiarazione "nulla osserva", resa nonostante la presenza di gravi violazioni procedurali, documenta la **totale rinuncia alla funzione difensiva** e evidenzia una situazione di **conflitto funzionale di interessi**.



5. Incidenza attiva e pregiudizievole sulla posizione difensiva

Si aggiunge una condotta attiva che ha inciso negativamente sulla posizione dell'imputata. Il difensore ha esercitato pressioni nella fase antecedente all'udienza, prospettando, in caso di richiesta di un interprete, una possibile privazione della libertà personale immediata.

Contestualmente, ha cercato di indurre nell'imputata un senso di colpevolezza, rappresentandole di aver commesso gravi reati, e di dissuaderla dall'esercizio dei propri diritti. Tale condotta si pone in aperto contrasto con gli obblighi deontologici del difensore.

6. Omessa acquisizione della base fattuale e documentale e mancata contestazione della frammentazione del procedimento

Il difensore d'ufficio ha omesso di assicurare la completezza della base procedimentale e fattuale necessaria alla difesa.

In particolare, non ha in alcun modo contestato la **artificiosa separazione della medesima vicenda in due distinti procedimenti**, operata dalla Procura in violazione del principio di unitarietà del procedimento, né ha richiesto l'acquisizione del fascicolo n. 824/25, contenente elementi essenziali ai fini della valutazione complessiva dei fatti.

Tale omissione ha determinato una **lacuna strutturale nella base decisionale**, impedendo in concreto la verifica della legittimità della perquisizione domiciliare e delle successive misure restrittive.

Ne è derivata la preclusione per l'imputata di esercitare una difesa consapevole e fondata sui fatti rilevanti del procedimento.

7. Violazione del principio di parità delle armi

A causa della totale passività nei confronti dell'accusa, dell'assenza di qualsiasi iniziativa difensiva contrapposta e della mancata attivazione di richieste probatorie autonome, il principio della **parità delle armi** è stato gravemente violato.

Il già esistente squilibrio strutturale tra accusa e difesa non solo è rimasto privo di qualsiasi intervento correttivo, ma è stato di fatto ulteriormente aggravato.

8. Omessa contestazione della illegittimità della privazione della libertà personale e degli arresti domiciliari

Il difensore d'ufficio ha omesso di eccepire la manifesta illegittimità sia della precedente privazione della libertà personale sia della successiva applicazione della misura degli arresti domiciliari.

In particolare, non è stato fatto valere che:

- la privazione della libertà personale non era fondata su un provvedimento del giudice, bensì disposta ed eseguita dai Carabinieri
- anche la misura degli arresti domiciliari non risultava disposta da un giudice competente, bensì dagli organi inquirenti e/o dal Pubblico Ministero.
- difettava pertanto un valido titolo restrittivo,

Nonostante ciò, il difensore ha omesso:



- qualsiasi qualificazione giuridica di tali misure in termini di illegittimità,
- ogni istanza volta all'accertamento della loro illegittimità,
- qualsiasi contestazione delle imputazioni derivanti da tali presupposti (in particolare resistenza).

9. Legittimazione di fatto di misure illegittime

L'omessa eccezione sia della misura degli arresti domiciliari disposta dal Pubblico Ministero ed eseguita dai Carabinieri, sia delle modalità dell'arresto e della privazione della libertà personale, ha determinato una **stabilizzazione e legittimazione di fatto di misure illegittime**. Il silenzio del difensore ha operato, in tal senso, quale **forma di acquiescenza implicita**.

10. Omessa documentazione di circostanze difensive essenziali

Il difensore ha inoltre omesso di richiedere la verbalizzazione di circostanze centrali e rilevanti per la difesa, in particolare della problematica linguistica, della mancanza di atti essenziali e della concreta impossibilità di esercitare una difesa effettiva. Tale omissione rende estremamente difficoltosa la successiva verifica giudiziale e ha determinato una **sostanziale esclusione dell'imputata dall'esercizio effettivo del diritto di difesa**, aggravando in modo decisivo gli effetti delle violazioni già intervenute.

→ Valutazione giuridica:

La condotta del difensore d'ufficio nella fase di convalida non integra un mero deficit difensivo, bensì una **violazione sistematica e qualificata degli obblighi difensivi fondamentali**.

La totale omissione della verifica e dell'eccezione dell'illegittimità della privazione della libertà personale, unitamente alla mancata deduzione di nullità assolute, configura una **grave compromissione della funzione difensiva**, in violazione degli artt. 24 Cost., 111 Cost. e 6 CEDU.

La rinuncia all'audizione dell'imputata, accompagnata dalla mancata attivazione del diritto all'assistenza linguistica ex art. 143 c.p.p./direttiva 64/2010 UE, ha determinato una **sostanziale vanificazione del contraddittorio** e del diritto di partecipazione effettiva al procedimento.

La combinazione di totale inerzia, incidenza attiva in danno dell'imputata e adesione sostanziale alla prospettiva degli organi inquirenti integra un **abbandono della funzione difensiva in senso adversariale**, incompatibile con i doveri essenziali del difensore.

L'omessa eccezione delle misure illegittime e la loro conseguente legittimazione di fatto hanno inoltre determinato una **stabilizzazione di interventi contra legem**, incidendo direttamente sulla qualificazione giuridica dei fatti contestati.

→ Esito:

La fase di convalida risulta caratterizzata da una **totale svuotamento della funzione difensiva**. La difesa effettiva è stata in concreto **esclusa**, con conseguente **annullamento del contraddittorio** e violazione strutturale della parità delle armi, con



rilevanza diretta sulla legittimità della privazione della libertà personale e sulla utilizzabilità degli atti conseguenti.

III. Comunicazione scritta e strategia difensiva (PEC)

1. PEC: 09.04.2025– Allegato 3:

Richiesta di collaborazione in assenza dei presupposti difensivi essenziali, falsa e contraddittoria rappresentazione della natura e dei presupposti del procedimento (giudizio direttissimo / flagranza) e indebita subordinazione della difesa alla collaborazione dell'imputata con contestuale tentativo di autoesonero da responsabilità difensiva

a) Richiesta di collaborazione in assenza dei presupposti difensivi essenziali

Il difensore d'ufficio, con la sua prima comunicazione del 09.04.2025 richiede una "attiva collaborazione" senza predisporre i presupposti necessari a tal fine (traduzione degli atti).

In particolare, omette:

- qualsiasi riferimento alla necessità di una preventiva conoscenza degli atti
- ogni attività di organizzazione o anche solo di tematizzazione dell'accesso agli atti
- qualsiasi rappresentazione dello stato del procedimento

b) Falsa e contraddittoria rappresentazione del procedimento (giudizio direttissimo / flagranza)

Contestualmente, rappresenta il procedimento come giudizio direttissimo, sebbene l'udienza dibattimentale sia stata fissata tre mesi dopo la convalida dell'arresto (06.03. – 12.06.2025) , con evidente assenza del requisito dell'immediatezza.

Tale rappresentazione si pone inoltre in palese contraddizione con la presupposta flagranza, che richiede, sul piano giuridico e fattuale, una stretta contiguità temporale tra il fatto, l'arresto e la comparizione dinanzi al giudice.

La qualificazione del rito risulta pertanto non solo erronea, ma anche intrinsecamente contraddittoria e idonea a trarre in inganno l'imputata circa la reale situazione processuale.

Al contempo, si limita a sollecitare un incontro, senza creare alcuna base concreta per l'impostazione della difesa.

c) Indebita subordinazione della difesa alla collaborazione dell'imputata e tentativo di autoesonero

Il difensore rappresenta inoltre la collaborazione dell'imputata come condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività difensiva, affermando espressamente che, in mancanza di essa, declina ogni responsabilità sull'esito del procedimento penale.

Tale impostazione è giuridicamente infondata, in quanto la difesa tecnica non è subordinata alla cooperazione dell'imputata, ma deve essere esercitata autonomamente sulla base degli atti disponibili. Nel caso di specie, la documentazione già presente nel fascicolo consentiva pienamente lo svolgimento dell'attività difensiva, anche nella fase della convalida.



La prospettazione del difensore si traduce pertanto in una indebita traslazione degli obblighi difensivi sull'imputata e in un tentativo di autoesonero preventivo da responsabilità per la propria inattività.

→ **Qualificazione:**

richiesta di collaborazione in assenza dei presupposti difensivi essenziali, falsa e contraddittoria rappresentazione della natura e dei presupposti del procedimento (giudizio direttissimo / flagranza), consulenza difensiva fuorviante, indebita traslazione degli oneri difensivi sull'imputata e illegittimo tentativo di autoesonero da responsabilità difensiva.

2. PEC 12.06.2025 – Allegato 4:

Dichiarata impossibilità di proseguire la difesa da parte del difensore d'ufficio

Il difensore d'ufficio, nella sua PEC del 12.06.2025, ha dichiarato non solo nei confronti dell'imputata, ma espressamente anche di aver richiesto al giudice competente la propria sostituzione, "attesa l'impossibilità di proseguire il mandato".

- Con tale dichiarazione egli ha:
- rappresentato dinanzi al giudice di **non essere in grado di proseguire la difesa**
- fatto valere processualmente l'impossibilità di continuare il mandato
- introdotto nel procedimento la propria incapacità difensiva

Tale dichiarazione è intervenuta inoltre nel contesto della conoscenza delle contestazioni mosse dall'imputata nei suoi confronti nell'ambito di una denuncia penale e di un esposto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

→ **Qualificazione:**

dichiarazione di impossibilità di proseguire il mandato difensivo, con introduzione nel procedimento della propria incapacità difensiva e conseguente rinuncia sostanziale alla funzione difensiva, in assenza di presupposti oggettivi idonei a giustificarla.

3. PEC 19.06.2025 – Allegato 5:

Ripetuta indebita traslazione della responsabilità difensiva sull'imputata

Il difensore d'ufficio, nella PEC del 19.06.2025, sollecita nuovamente l'imputata a nominare un difensore di fiducia, senza nel contempo proseguire né garantire la difesa fino all'effettiva sostituzione.

In particolare:

- omette la prosecuzione dell'attività difensiva nonostante la nomina in essere
- non assicura alcuna continuità difensiva fino alla decisione del giudice sulla sostituzione
- non garantisce una difesa effettiva nella fase transitoria

→ **Qualificazione**

trasferimento indebito della responsabilità difensiva sull'imputata e omessa continuità della funzione difensiva in pendenza della sostituzione, con conseguente interruzione di fatto della difesa tecnica.



4. Istanza 26.06.2025 – Allegato 6:

Falsa rappresentazione della causa dell'impossibilità del mandato difensivo e strumentalizzazione del comportamento dell'imputata

Nell'istanza di sostituzione del 26.06.2025, il difensore motiva, tra l'altro, la pretesa impossibilità di proseguire il mandato con una asserita "assoluta e ingiustificata indisponibilità a collaborare" da parte dell'imputata.

Tale qualificazione è fattualmente e giuridicamente insostenibile, in quanto il rifiuto dell'imputata non è privo di giustificazione, ma costituisce reazione diretta alle gravi violazioni degli obblighi difensivi e al comportamento pregiudizievole già posto in essere dal difensore, come documentato nella denuncia.

La prospettazione operata dal difensore realizza una **inversione causale**, in cui una reazione successiva viene artificialmente presentata come causa, al fine di **occultare e neutralizzare le precedenti omissioni difensive**.

La pretesa "assoluta e ingiustificata indisponibilità a collaborare" non costituisce pertanto la causa dell'impossibilità del mandato difensivo, bensì la conseguenza diretta delle gravi e precedenti violazioni degli obblighi difensivi già verificatesi nella fase della convalida.

L'atteggiamento dell'imputata si configura quindi come reazione giustificata a una difesa già in concreto inadempiente e non idonea, e non può essere utilizzato per esonerare il difensore dalle proprie omissioni.

→ **Qualificazione:**

falsa rappresentazione della causa dell'impossibilità del mandato difensivo, inversione artificiosa del nesso causale tra condotta del difensore e reazione dell'imputata, indebita strumentalizzazione del comportamento dell'imputata e conseguente tentativo di autoesonero da responsabilità difensiva

5. PEC 18.07.2025 – Allegato 7:

a) Richiesta di attività difensiva in assenza della capacità difensiva previamente garantita

Il difensore d'ufficio richiede all'imputata, entro il termine di 20 giorni:

- di indicare testimoni a discarico
- di esporre circostanze favorevoli
- di assumere decisioni in ordine a strategie processuali (es. patteggiamento) senza previamente:
- garantire l'accesso agli atti, l'assistenza di un interprete e la traduzione
- illustrare il contenuto delle imputazioni e del quadro probatorio
- elaborare una strategia difensiva condivisa

→ **Qualificazione:** richiesta di attività difensiva in assenza dei presupposti conoscitivi essenziali

b) Persistente traslazione della responsabilità difensiva nonostante la permanenza dell'obbligo difensivo



Nonostante il difensore confermi espressamente di essere tuttora incaricato della difesa ("rimane onerato della Sua difesa"), sollecita nuovamente l'imputata a svolgere autonomamente attività difensive.

→ **Qualificazione:** trasferimento indebito degli oneri difensivi sull'imputata ed esercizio contraddittorio e inadempiente della funzione difensiva

c) Esercizio di pressione mediante richiamo alla "gravità della posizione"

Il difensore richiama la "gravità della Sua posizione processuale" senza:

- fornire una concreta qualificazione giuridica
- indicare in modo comprensibile su quali elementi si fonda tale valutazione

→ **Qualificazione:** pressione indebita priva di fondamento difensivo concreto

Il 15.09.2025 la sottoscritta ha depositato personalmente presso la Cancelleria la lista dei mezzi di prova, la lista dei testimoni, la memoria difensiva con le relative istanze nonché una chiavetta contenente il materiale probatorio (**Allegato 8**).

In data 22.09.2025, alle ore 12:24, il difensore d'ufficio ha inoltre ricevuto (**Allegato 9**):

- una chiara indicazione delle istanze da formulare
- la lista dei mezzi di prova con relativo link per il download
- la lista dei testimoni tramite PEC per l'udienza del 23.09.2025
- l'indicazione che il materiale probatorio era altresì disponibile su supporto USB depositato presso la Cancelleria

Non sussisteva pertanto alcun presupposto per imputare la propria inattività a una pretesa mancata collaborazione da parte della sottoscritta.

6. PEC 25.09.25 – Allegato 10:

Falsa rappresentazione dei presupposti processuali e ingiustificato rigetto delle iniziative difensive

a) Richiamo falso alla mancanza di procura speciale e indebita prosecuzione del rito direttissimo

Il difensore sostiene di non poter assumere decisioni in ordine al mutamento del rito in assenza di una "idonea procura" (intendo una procura speciale), affermando al contempo che il procedimento prosegue "nelle forme del rito direttissimo".

Tale rappresentazione è giuridicamente falsa sotto plurimi profili:

- In primo luogo, la procura speciale è richiesta esclusivamente per l'adesione ai riti alternativi, mentre la prosecuzione nel rito ordinario costituisce il regime legale e non necessita di alcuna procura.
- In secondo luogo, l'imputata aveva già, con memoria difensiva del 13.09.2025, richiesto in modo espresso e valido la trattazione del procedimento nel rito ordinario, opponendosi al rito direttissimo (allegato x). Il difensore non era pertanto né impedito né subordinato a una procura speciale per far valere tale posizione processuale.



- Inoltre, i presupposti del giudizio direttissimo risultavano oggettivamente insussistenti al momento della prosecuzione del procedimento, essendo l'udienza fissata a distanza di tre mesi dalla convalida dell'arresto, con conseguente venir meno del requisito dell'immediatezza e della contiguità temporale.

Ciononostante:

- il difensore ha ommesso qualsiasi eccezione in ordine al venir meno dei presupposti del rito direttissimo
- ha sì formulato, nell'udienza del 23.09.2025, richiesta di trattazione nel rito ordinario, in quanto espressamente prevista nelle istanze depositate (Allegato 7), ma non ha eccepito che tale richiesta non fosse stata recepita a verbale né che su di essa fosse stata assunta alcuna decisione
- ha tollerato l'inerzia del giudice, trattandola di fatto come accettata
- ha invocato falsamente la mancanza di una procura speciale
- ha così contribuito attivamente alla prosecuzione del procedimento in una forma processuale sfavorevole, in contrasto con la volontà espressa dell'imputata

→ **Qualificazione:** consulenza difensiva falsa e fuorviante, falsa rappresentazione dei presupposti processuali, indebita limitazione dei poteri difensivi, omessa deduzione della perdita dei presupposti del rito direttissimo e conseguente mancata attivazione e tutela di istanze difensive già validamente formulate, con comportamento difensivo contraddittorio e inadempiente

Inoltre, il comportamento del difensore risulta intrinsecamente contraddittorio.

Infatti, nell'udienza del 23.09.2025 egli ha formulato richiesta di trattazione nel rito ordinario, in conformità alle istanze già depositate (**Allegato 8**).

Successivamente, nella PEC del 25.09.2025 (**Allegato 10**), ha invece sostenuto di non aver potuto esprimere alcuna scelta in ordine a riti alternativi al dibattimento, a causa della pretesa mancanza di una procura speciale ("non ho potuto esprimere scelta di alcun rito alternativo al dibattimento").

Tale affermazione è smentita dalla condotta processuale già tenuta e configura una **rappresentazione non veritiera dei fatti**, idonea a trarre in inganno l'imputata circa l'effettivo svolgimento dell'attività difensiva.

Essa si inserisce inoltre in un contesto in cui la mancata verbalizzazione e decisione sull'istanza avanzata non è stata in alcun modo contestata, contribuendo di fatto a coprire l'inerzia del giudice.

In tal modo, il difensore non ha operato a tutela della posizione dell'imputata, bensì in senso oggettivamente favorevole alla mancata rilevazione di una violazione processuale, con conseguente pregiudizio dei diritti difensivi.

→ **Qualificazione:** comportamento difensivo contraddittorio, falsa rappresentazione dell'attività processuale svolta, idoneità ingannatoria nei confronti dell'imputata,



condotta contraria agli interessi difensivi dell'imputata, con conseguente occultamento delle omissioni difensive e della mancata pronuncia del giudice su istanza rilevante.

b) Falsa affermazione dell'incompatibilità delle istanze difensive con il rito direttissimo

Il difensore d'ufficio afferma in modo generico che le istanze formulate dall'imputata non sarebbero "sempre compatibili con i principi e le norme del rito direttissimo". Tale affermazione è falsa.

Le istanze contenute nella memoria difensiva riguardano prevalentemente:

- eccezioni preliminari
- richieste di prova
- istanze ex art. 129 c.p.p.
- deduzioni di nullità e inutilizzabilità e risultano tutte pienamente ammissibili e previste anche nell'ambito del giudizio direttissimo. Il difensore non fornisce alcuna concreta motivazione giuridica a sostegno della pretesa inammissibilità.

→ **Qualificazione:** consulenza difensiva falsa e fuorviante, affermazione falsa, generica e giuridicamente insostenibile sulla pretesa inammissibilità di atti difensivi, con conseguente indebita compressione delle prerogative difensive e sviamento della funzione difensiva

c) Limitazione decontestualizzata dei poteri del difensore a giustificazione della propria inattività

Il difensore d'ufficio afferma, nella PEC del 25.09.2025, di poter esercitare la propria attività "con i limitati poteri del difensore d'ufficio" esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto, collegando tale affermazione direttamente alla precedente comunicazione dell'imputata.

Tale dichiarazione interviene in particolare a seguito della PEC del 22.09.2025

(Allegato 9), con la quale l'imputata aveva espressamente richiamato il difensore ai propri obblighi difensivi e lo aveva sollecitato a formulare specifiche istanze, sulla base di elementi probatori già trasmessi, di una lista completa dei mezzi di prova e di una strategia difensiva strutturata.

In tale contesto, l'affermazione del difensore deve essere intesa nel senso di una consapevole riduzione della propria attività al minimo indispensabile, escludendo ulteriori iniziative difensive – in particolare l'esame e la valorizzazione delle deduzioni e dei mezzi di prova forniti dall'imputata – dal perimetro del proprio mandato.

Tale rappresentazione è giuridicamente falsa:

- l'obbligo difensivo comprende la piena attivazione di tutte le facoltà difensive connesse al procedimento
- la documentazione fornita contiene una completa base probatoria e specifiche istanze difensive, la cui valutazione costituisce parte integrante della funzione difensiva



→ **Qualificazione:** la falsa rappresentazione dei limiti dei poteri del difensore d'ufficio, indebita limitazione della funzione difensiva, rifiuto ingiustificato di esame e valorizzazione di atti difensivi rilevanti e conseguente omissione di attività difensiva essenziale

In particolare, il difensore giustifica tale limitazione richiamando il presunto perimetro del procedimento (RGNR 891/25 – RGT 197/25), escludendo così in modo mirato ogni attività difensiva volta a verificare la legittimità della perquisizione domiciliare, del relativo decreto, della custodia di polizia e degli arresti domiciliari disposti.

Proprio tali profili erano invece oggetto espresso delle istanze formulate dall'imputata, dirette a ottenere una decisione ex art. 129 c.p.p. e già supportate da elementi probatori concreti.

La limitazione operata dal difensore comporta pertanto, in concreto, l'esclusione di questioni difensive centrali e decisive, ed è funzionalmente diretta a evitare la verifica della legittimità dell'intera sequenza procedimentale.

Ciò assume particolare rilievo alla luce della artificiosa separazione dei procedimenti e della mancata acquisizione del fascicolo RGNR 824/25, nel quale si trovano gli elementi probatori determinanti ai fini di una definizione del procedimento ex art. 129 c.p.p.

→ **Qualificazione:**

falsa e strumentale limitazione dell'ambito del mandato difensivo, esclusione consapevole di questioni giuridiche decisive, rifiuto ingiustificato di attivazione su profili di illegittimità rilevanti, condotta difensiva orientata all'elusione del controllo sulla legittimità della sequenza procedimentale e conseguente omissione di attività difensiva essenziale, con grave pregiudizio del diritto di difesa

d) Anticipazione di un esito negativo del procedimento e abbandono definitivo della funzione difensiva

Il difensore d'ufficio dichiara espressamente, nella PEC del 25.09.2025, che – "realisticamente" – ritiene che l'esito del procedimento per l'imputata non sarà "favorevole", collegando tale affermazione alla presenza di "evidenti divergenze" tra sé e l'imputata.

Tale prognosi è fattualmente e giuridicamente falsa, in quanto ignora sia le lacune probatorie del fascicolo della Procura, sia gli elementi favorevoli in esso contenuti, sia, soprattutto, il materiale probatorio fornito dall'imputata, che nel loro complesso depongono in senso opposto e rendono concretamente prospettabile un proscioglimento.

→ **Qualificazione:** anticipazione falsa e pregiudiziale dell'esito del procedimento, consapevole ignoranza di elementi probatori favorevoli, rinuncia sostanziale alla funzione difensiva e compromissione dell'obbligo di difesa effettiva e leale



7. PEC 22.10.25 – 8:46 e 18:01 – Allegati 14/16

Rifiuto della proposizione di una misura difensiva espressamente richiesta e urgentemente necessaria ex art. 11 c.p.p. nonostante il conferimento di procura speciale

a) Rifiuto ingiustificato della proposizione dell'istanza di rimessione

L'imputata ha espressamente richiesto al difensore d'ufficio di proporre un'istanza ai sensi dell'art. 45 in combinato disposto con l'art. 11 c.p.p. (istanza di rimessione) **(Allegato 11)**. Il difensore ha inizialmente subordinato tale attività al rilascio di una procura speciale **(Allegato 14)**. L'imputata ha quindi conferito una procura speciale espressamente limitata a tale attività **(Allegato 15)**. Tuttavia, dopo aver ricevuto tale procura, il difensore ha affermato che l'attività richiesta non rientrerebbe nei suoi compiti quale difensore d'ufficio **(Allegato 16)**.

Tale condotta è contraddittoria e giuridicamente falsa:

- la proposizione di questioni attinenti alla competenza e all'imparzialità costituisce attività centrale della difesa tecnica
- il difensore d'ufficio dispone degli stessi poteri del difensore di fiducia
- l'attività richiesta era espressamente coperta dalla procura conferita

Inoltre, il difensore aveva egli stesso in precedenza invocato la necessità di una procura speciale, confermando implicitamente la propria competenza.

b) Omissione consapevole di attivazione su circostanze determinanti ai fini della rimessione e dell'imparzialità del giudice

Dagli atti delle indagini risultavano per il difensore evidenti e gravi violazioni di legge, immediatamente riconoscibili, in particolare con riferimento alla legittimità del decreto di perquisizione, all'esecuzione della perquisizione, alle modalità della privazione della libertà personale e all'applicazione degli arresti domiciliari. Tali circostanze erano idonee non solo a mettere in discussione la utilizzabilità degli elementi acquisiti, ma anche a configurare possibili profili di rilevanza penale a carico degli organi inquirenti.

Alla luce di tali circostanze emergevano concreti e immediati dubbi circa l'imparzialità degli operanti e della Procura coinvolta, nonché, sulla base di specifici elementi fattuali, anche in ordine alla imparzialità del giudice competente, con conseguente rilevanza ai fini della valutazione di astensione o rimessione.

Nonostante ciò, il difensore ha ommesso di rendere note tali circostanze, di approfondirle e di farle valere in sede processuale. Ne è derivata l'impossibilità per l'imputata di formulare un'istanza di rimessione su una base fattuale completa e di ottenere un effettivo controllo giurisdizionale sulla competenza e imparzialità del giudice.

L'omessa trasmissione e valorizzazione di tali informazioni assume particolare gravità, poiché l'imputata ha dovuto fondare la propria iniziativa su elementi



incompleti e meramente indiziari, mentre il difensore disponeva di ulteriori informazioni decisive contenute negli atti e non utilizzate.

→ **Qualificazione:** consulenza difensiva falsa e fuorviante, comportamento contraddittorio, rifiuto ingiustificato di attività difensiva specificamente richiesta e giuridicamente dovuta, indebita limitazione delle competenze del difensore d'ufficio, **omissione consapevole e qualificata di attivazione su circostanze rilevanti ai fini della verifica dell'imparzialità dell'organo giudicante**, con conseguente omissione di attività difensiva essenziale e preclusione dell'esercizio pieno di strumenti difensivi fondamentali.

8. PEC 19.12.25 – Allegato 18

Rifiuto di acquisizione e utilizzo della trascrizione della fonoregistrazione dell'udienza del 23.09.2025

Il difensore d'ufficio ha espressamente rifiutato di procedere all'acquisizione e all'analisi della trascrizione della fonoregistrazione dell'udienza del 23.09.2025, fondando tale rifiuto su argomentazioni fattualmente inesatte e giuridicamente infondate.

In particolare, ha affermato che si tratterebbe di una "procedura non comune, lunga e costosa, soggetta a specifica autorizzazione ed in fondo inutile perché gli elementi per il giudizio sono già presenti negli atti acquisiti", invitando contestualmente l'imputata a richiedere autonomamente la trascrizione "in qualità di parte".

Tale rappresentazione si pone in diretto contrasto con il contenuto del verbale di udienza, nel quale risulta espressamente che la fonoregistrazione è stata effettuata mediante l'ausilio di un servizio tecnico ("ausiliario tecnico della cooperativa RICINA"). Ne consegue che la registrazione dell'udienza non solo è stata effettivamente eseguita, ma costituisce parte integrante, ordinaria e documentata della gestione del processo.

La qualificazione della trascrizione come misura eccezionale o soggetta ad autorizzazione risulta pertanto manifestamente infondata.

L'argomentazione del difensore è inoltre giuridicamente insostenibile sotto plurimi profili:

- l'analisi e la trascrizione di una fonoregistrazione già esistente costituiscono attività difensiva ordinaria e necessaria;
- la qualificazione di tale attività come "inutile" integra una indebita e anticipata valutazione del materiale probatorio;
- il richiamo a presunti limiti della difesa d'ufficio è giuridicamente errato, essendo i poteri del difensore d'ufficio equiparati a quelli del difensore di fiducia;
- risulta particolarmente grave la contraddizione interna dell'argomentazione: il difensore, pur dichiarandosi impossibilitato a svolgere l'attività, ne demanda l'esecuzione all'imputata.

Tale condotta determina una sostanziale inversione della distribuzione dei ruoli nel processo penale, in quanto l'imputata non dispone di strumenti processuali autonomi



superiori a quelli del proprio difensore ed è necessariamente dipendente dalla sua attività.

L'invito a svolgere personalmente un'attività tipicamente difensiva configura pertanto una indebita traslazione degli obblighi del difensore e comporta una sostanziale svuotamento della funzione difensiva.

Il rifiuto della trascrizione assume inoltre rilevanza processuale determinante, in quanto:

- solo mediante l'analisi puntuale del contenuto verbale dell'udienza è possibile verificare irregolarità procedurali e contraddizioni;
- il controllo sulla correttezza dello svolgimento del processo dipende da tale verifica;
- in assenza di tale base, l'esercizio effettivo del diritto di difesa risulta concretamente compromesso.

→ **Qualificazione:**

consulenza difensiva falsa e fuorviante, falsa rappresentazione della natura e accessibilità di atto processuale rilevante, rifiuto ingiustificato di attività difensiva essenziale, indebita traslazione degli oneri difensivi sull'imputata, comportamento contraddittorio e conseguente svuotamento della funzione difensiva

9. PEC 10.02, 16.03, 08 + 09.04.2026 – Allegato 19-26

Sabotaggio della citazione dei testimoni e impedimento dell'assunzione della prova

Nel prosieguo del procedimento si sono verificate rilevanti irregolarità nella citazione dei testimoni della difesa, riconducibili alla sfera di responsabilità del difensore d'ufficio.

In un primo momento, l'esecuzione della citazione dei testimoni è stata demandata al difensore, il quale ha subordinato tale attività al previo pagamento di costi (**Allegato 19**). A seguito della richiesta espressa dell'imputata di procedere tramite la Cancelleria (**Allegato 20**), l'incarico è stato nuovamente affidato al difensore, questa volta senza richiesta di pagamento (**Allegato 21**).

Successivamente, il difensore ha dichiarato di aver provveduto alla citazione dei testimoni. Tuttavia, risulta in fatto che non è stata effettuata alcuna notifica valida ed efficace:

- entrambi i testimoni non hanno ricevuto alcuna citazione;
- la notifica nei confronti di Gennaro è stata eseguita a un indirizzo oggettivamente errato (Alimena invece di Bompietro, **Allegato 23**);
- sono stati utilizzati dati incompleti (assenza del numero civico, **Allegato 23**);
- non risulta garantita la conoscenza effettiva della citazione da parte dei testimoni.



Ne consegue che non sussiste una notificazione valida ai sensi degli artt. 148 ss. c.p.p., con conseguente sostanziale impedimento dell'assunzione della prova.

Inoltre, la reiterata esecuzione della citazione dei testimoni da parte del difensore d'ufficio è avvenuta in assenza di un'idonea base provvedimentoale.
A seguito dell'istanza espressa dell'imputata dell'11.02.2026, volta a ottenere la citazione tramite la Cancelleria, non risulta intervenuta alcuna decisione da parte del giudice. L'attività del difensore si configura pertanto come iniziativa autonoma, priva di copertura giurisdizionale, non idonea a supplire alla mancata decisione dell'autorità giudiziaria.

→ **Qualificazione:** illegittima e inidonea esecuzione della citazione dei testi difensivi mediante utilizzo di recapiti oggettivamente errati e non conformi agli artt. 148 ss. c.p.p., attività difensiva strutturalmente inidonea al raggiungimento dello scopo, svolgimento di attività in assenza di valida base provvedimentoale, con conseguente compromissione del diritto alla prova e del contraddittorio

10. PEC 13.02.2026 – Allegato 27

Totale assenza di qualsiasi reazione a una diffida difensiva centrale

Con PEC del 13.02.2026 l'imputata ha trasmesso al difensore d'ufficio una formale diffida, unitamente a istruzioni difensive puntuali e giuridicamente fondate.

In particolare, tali istruzioni comprendevano:

- l'immediata deduzione di eccezioni di nullità e inutilizzabilità (artt. 143, 178, 179 c.p.p.);
- l'obbligo di sollevare tali eccezioni oralmente in udienza;
- l'espressa richiesta di ottenere la loro integrale verbalizzazione;
- nonché la deduzione della mancanza di effettività della difesa.

Nonostante la chiarezza e inequivocabilità di tali istruzioni non è seguita alcuna reazione alla diffida.

→ **Qualificazione:** totale omissione di riscontro a diffida formale contenente istruzioni difensive specifiche e giuridicamente rilevanti, inerzia difensiva già manifestata nella fase preparatoria, violazione dell'obbligo di attivazione e presa di posizione su richieste difensive circostanziate, con conseguente compromissione anticipata dell'esercizio effettivo del diritto di difesa.

11. PEC 08.04.2026 – Allegato 28

Risposta apparente e rifiuto di fornire informazioni sostanziali su materiale probatorio audiovisivo centrale

Con PEC dell'08.04.2026, l'imputata ha formulato una richiesta dettagliata e puntuale in merito allo stato e all'accessibilità del materiale probatorio audiovisivo, in particolare riguardo a:



- l'effettiva acquisizione agli atti;
- le modalità di conservazione;
- l'effettivo accesso da parte del difensore;
- la completa disponibilità per la difesa.

Il difensore d'ufficio ha formalmente fornito una risposta, tuttavia:

- non ha fornito alcuna risposta nel merito alle domande specificamente formulate;
- non ha indicato se abbia effettivamente preso visione del materiale;
- non ha chiarito la completezza del materiale disponibile;
- non ha risposto in merito alla concreta accessibilità del materiale ai fini difensivi.

La risposta si limita invece a:

- un generico rinvio ai verbali d'udienza;
- un riferimento a costi o anticipi;
- nonché a considerazioni non pertinenti (tra cui il ruolo del difensore e la citazione dei testimoni).

→ **Qualificazione:**

riscontro meramente apparente e dilatorio a richiesta difensiva specifica, omissione di informazioni essenziali su materiale probatorio rilevante, mancata cooperazione difensiva e conseguente compromissione dell'effettivo esercizio del diritto di difesa

12. PEC 14./18.04.2026 – Allegato 29/30/31

Totale assenza di qualsiasi reazione a una richiesta difensiva centrale (istanza ex art. 129 c.p.p.)

Con PEC del 14.04.2026, l'imputata ha trasmesso al difensore d'ufficio una richiesta strutturata e motivata in merito alla strategia difensiva ai fini di un immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

In particolare, venivano:

- esposte in modo circostanziato l'assenza degli elementi costitutivi del reato;
- evidenziata la manifesta applicabilità dell'art. 129 c.p.p.;
- richiesta una presa di posizione concreta sulle iniziative difensive da intraprendere.

Nonostante:

- la chiarezza e articolazione della richiesta;
- la sua evidente rilevanza processuale;
- la fissazione di un termine espresso;

non è seguita alcuna risposta da parte del difensore.

→ **Qualificazione:**

totale omissione di riscontro a istanza difensiva su questione decisiva, inerzia difensiva



assoluta su iniziativa potenzialmente definitiva del procedimento (art. 129 c.p.p.), mancata attivazione di rimedio processuale essenziale

Valutazione giuridica complessiva (Sezione II PEC)

Le condotte sopra descritte non costituiscono una mera sommatoria di singole violazioni, bensì integrano un comportamento unitario, sistematico e continuativo, caratterizzato da:

- inerzia difensiva strutturale;
- consulenza giuridica falsa e fuorviante su questioni centrali del procedimento;
- rifiuto e omissione di attività difensive essenziali;
- trasferimento continuativo e illegittimo dell'onere difensivo sull'imputata;
- esercizio contraddittorio e funzionalmente svuotato del ruolo difensivo;
- sostanziale abbandono e interruzione della continuità della difesa.

Tale condotta si pone in radicale contrasto con i doveri del difensore (artt. 97, 108 c.p.p.), nonché con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l'art. 6 CEDU.

Nel loro complesso, tali comportamenti hanno determinato:

- la sostanziale esclusione della difesa tecnica;
- la mancata attivazione di rimedi giuridici decisivi (in particolare art. 129 c.p.p., eccezioni di nullità e inutilizzabilità);
- la compromissione del diritto alla prova e alla partecipazione effettiva al procedimento;
- la configurazione di una difesa meramente formale, ma in concreto inesistente.

→ Conclusione:

La condotta del difensore d'ufficio integra una grave, sistematica e strutturale violazione dei doveri difensivi e comporta la sostanziale esclusione del diritto alla difesa effettiva, con conseguente nullità degli atti processuali compiuti in tali condizioni ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., nonché una radicale incompatibilità del procedimento con i requisiti del giusto processo.

IV. Udienza del 12.06.2025 – Qualificazione giuridicamente errata e rappresentazione riduttiva della denuncia penale – Allegato 32

Nel corso dell'udienza del 12.06.2025, il difensore d'ufficio ha dichiarato che l'imputata avrebbe proposto un "esposto" nei suoi confronti sia presso la Procura della Repubblica sia presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Tale rappresentazione non corrisponde alla reale natura degli atti, in quanto:

- presso la Procura della Repubblica è stata presentata una denuncia penale circostanziata;
- presso il Consiglio dell'Ordine è stata presentata una distinta segnalazione disciplinare.



La qualificazione unitaria di entrambi gli atti come mero "esposto" costituisce una rappresentazione giuridicamente non corretta e riduttiva, idonea a:

- attenuare la portata giuridica della denuncia penale;
- occultarne la rilevanza sotto il profilo di possibili conseguenze penali;
- minimizzare la rilevanza del conflitto derivante da fatti direttamente incidenti sulla funzione difensiva nel medesimo procedimento.
-

In particolare, la denuncia penale, per sua natura, è idonea a incidere sull'indipendenza del difensore e a determinare una situazione di potenziale conflitto di interessi che richiede una valutazione autonoma e sostanziale.

Tale elemento non è stato rappresentato in modo corretto.

→ **Valutazione giuridica:**

La dichiarazione resa in udienza si fonda su una qualificazione giuridicamente falsa degli atti presentati dall'imputata e comporta una riduzione della loro effettiva portata, con conseguente alterazione del quadro rilevante ai fini della valutazione della posizione del difensore.

→ **Esito:**

Ne deriva una rappresentazione non aderente alla reale consistenza degli elementi dedotti, idonea a incidere sulla corretta valutazione della situazione da parte del giudice e a contribuire al mantenimento di una difesa incompatibile con i requisiti di effettività e indipendenza.

V. Udienza del 23.09.2025 – Rappresentazione distorta della situazione di presenza, impedimento di fatto alla partecipazione e omessa tutela dei diritti linguistici (art. 143 c.p.p.) – Allegato 33

1. Rappresentazione distorta della situazione di presenza

Con riferimento all'udienza del 23.09.2025, il difensore d'ufficio afferma che la stessa si sarebbe svolta „nella Sua assenza“, pur ammettendo espressamente di aver visto l'imputata all'interno del tribunale („l'avevo vista nell'atrio“) e di aver tentato egli stesso di organizzare un incontro.

Tale rappresentazione risulta intrinsecamente incoerente, in quanto afferma un'assenza formale mentre, al contempo, conferma la presenza fisica effettiva dell'imputata all'interno dell'edificio giudiziario. Non si tratta quindi di una reale assenza, bensì di una mera mancata presenza in aula, nonostante la presenza fisica nel tribunale, situazione che sarebbe stata facilmente superabile.

L'indicazione a verbale „oggi: non comparsa“, unitamente alla constatazione „già presente“, dimostra che non vi è stata una reale assenza dell'imputata.

La rappresentazione adottata comporta, di fatto, che venga selettivamente enfatizzato solo l'elemento favorevole alla gestione processuale, ossia la momentanea assenza dall'aula, al fine di farne derivare una formale non comparizione, mentre il dato decisivo – la presenza effettiva e la piena reperibilità dell'imputata all'interno del tribunale – viene ridimensionato o omesso.



2. Impedimento di fatto alla partecipazione all'udienza

In tal modo viene costruita una situazione processuale che consente lo svolgimento dell'udienza contro la volontà e in assenza dell'imputata, nonostante la sua partecipazione avrebbe potuto essere agevolmente garantita mediante un semplice contatto (telefonata o messaggio), con conseguente sostanziale e completa compromissione del contraddittorio e dell'effettivo esercizio dei diritti di difesa.

Nonostante la presenza fisica all'interno dell'edificio giudiziario, l'imputata:

- non è stata informata dell'effettivo svolgimento dell'udienza;
- non è stata posta in condizione di partecipare;
- è stata di fatto esclusa da ogni possibilità di intervento.

L'imputata è stata pertanto trattata, sul piano processuale, come assente, pur essendo in realtà presente e intenzionata a partecipare.

3. Esclusione totale del contraddittorio

L'omessa informazione e la mancata garanzia della partecipazione hanno determinato che il contraddittorio non sia stato semplicemente limitato, bensì completamente escluso con riferimento alla presente fase processuale.

Il diritto a partecipare all'udienza e a esercitare il contraddittorio costituisce un elemento centrale del diritto di difesa (art. 111 Cost., art. 6 CEDU). Tale diritto presuppone che l'imputata sia concretamente posta nella condizione di partecipare al procedimento.

Nel caso di specie, tale condizione non è stata garantita.

4. Assenza di nesso causale tra la pretesa assenza e l'inerzia difensiva

Su tale base, la rappresentazione adottata dal difensore ("nella Sua assenza") produce un effetto processuale autonomo:

- crea l'impressione che l'imputata si sia sottratta alla partecipazione, nonostante fosse effettivamente presente e intenzionata a intervenire;
- viene al contempo utilizzata per giustificare l'inerzia difensiva come conseguenza di una presunta mancata collaborazione dell'imputata.

Tale costruzione non trova tuttavia alcun fondamento nel concreto svolgimento del procedimento, poiché la presenza fisica dell'imputata è incontestata ed è stata confermata dallo stesso difensore.

Si aggiunga che, anche a voler ipotizzare una mancata partecipazione alla singola udienza, ciò non è comunque idoneo a spiegare causalmente l'omissione delle attività difensive. Le principali attività difensive, in particolare:

- la deduzione di eccezioni processuali;
- la formulazione di istanze;
- l'esercizio dei diritti difensivi nel corso dell'udienza;

rientrano nel nucleo essenziale degli obblighi del difensore e non presuppongono la collaborazione dell'imputata.



La pretesa assenza non è pertanto idonea né a spiegare plausibilmente né a giustificare giuridicamente l'omessa attivazione delle fondamentali attività difensive.

5. **Violazione del diritto alla partecipazione e del contraddittorio**

Le circostanze sopra descritte integrano altresì una autonoma e grave violazione del diritto dell'imputata a partecipare effettivamente al procedimento.

Il diritto a partecipare all'udienza e a esercitare il contraddittorio costituisce un elemento centrale del diritto di difesa (art. 111 Cost., art. 6 CEDU) e presuppone che l'imputata sia concretamente posta nella condizione di intervenire nel procedimento. Nel caso di specie, tale condizione non è stata garantita.

Nonostante la presenza fisica all'interno dell'edificio giudiziario, l'imputata:

- non è stata informata dell'effettivo svolgimento dell'udienza;
- non è stata posta in condizione di partecipare;
- stata di fatto esclusa da ogni possibilità di intervento.

L'omessa informazione e la mancata assicurazione della sua partecipazione hanno determinato che il contraddittorio non sia stato semplicemente limitato, bensì completamente escluso con riferimento alla presente fase processuale.

Particolarmente grave è il fatto che tale esclusione non sia derivata da una scelta consapevole dell'imputata, bensì da una combinazione di:

- mancata informazione;
- mancata organizzazione della sua partecipazione;
- omissione di intervento da parte del difensore.

L'imputata è stata pertanto trattata, sul piano processuale, come assente, pur essendo in realtà presente e intenzionata a partecipare.

La rappresentazione resa al giudice si rivela quindi non sostenibile, in quanto:

- non riflette in modo completo e coerente la reale situazione di presenza;
- attribuisce erroneamente all'imputata la mancata partecipazione;
- non è idonea a spiegare causalmente l'inerzia difensiva che ne è derivata.

Il trattamento della situazione di presenza si inserisce, inoltre, in un più ampio quadro di insufficiente tutela dei diritti difensivi fondamentali, che emerge in particolare anche nella gestione della problematica linguistica.

6. **Difesa insufficiente e mancata valorizzazione di diritti linguistici già documentati**

Il difensore non ha affrontato la questione dell'assistenza linguistica come diritto difensivo centrale, limitandosi a introdurre formalmente la tematica nel procedimento mediante il recepimento della memoria difensiva depositata dall'imputata, senza tuttavia sostenerla sul piano argomentativo né difenderla processualmente.



Ciò risulta particolarmente grave in quanto il difensore disponeva di documentazione attestante che il diritto all'assistenza linguistica era già stato riconosciuto in un diverso procedimento dalla competente Procura. Nonostante ciò, non è stata effettuata alcuna menzione di tali elementi né alcuna elaborazione argomentativa della relativa posizione giuridica.

A ciò si aggiunge che la necessità di assistenza linguistica emergeva anche da ulteriori circostanze documentate nel medesimo procedimento, in particolare:

- dalla "comunicazione scritta per l'arrestato" consegnata e tradotta il giorno dell'arresto;
- dalla dichiarazione espressa del giudice della convalida, secondo cui la mancata presenza dell'interprete era dovuta esclusivamente a causa di forza maggiore.

Anche tali elementi non sono stati in alcun modo valorizzati né integrati nella strategia difensiva.

In particolare, il difensore non ha:

- richiamato l'avvenuto riconoscimento del diritto;
- sollevato obiezioni avverso il rigetto della richiesta di interprete;
- né sollecitato una verifica della decisione adottata.

Ne deriva che un elemento già acquisito agli atti e decisivo per la difesa non è stato utilizzato. La trattazione della questione è rimasta quindi confinata a una introduzione meramente formale, priva di effettiva attivazione difensiva. In termini concreti, ciò ha comportato che elementi documentali favorevoli all'imputata restassero inutilizzati, consentendo che la questione dell'assistenza linguistica venisse decisa in assenza di un'effettiva difesa.

Tale condotta si pone inoltre in evidente contrasto con il comportamento tenuto nella fase di convalida, in cui il difensore aveva qualificato la problematica linguistica come "sedicente", contribuendo a rappresentare l'imputata come non credibile e utilizzando tale qualificazione per impedire lo svolgimento della sua audizione.

Non emerge alcuna coerenza nella strategia difensiva; si riscontra piuttosto una persistente assenza di iniziativa autonoma in relazione a un diritto difensivo centrale.

Nel complesso, si evidenzia un quadro coerente di:

- rappresentazione selettiva dei fatti;
- mancanza di iniziativa difensiva autonoma;
- omissione nell'attivazione di strumenti difensivi essenziali;

che determina una compromissione strutturale dell'effettività della difesa e una sostanziale svuotamento della funzione difensiva nei suoi profili essenziali.

→ **Valutazione giuridica:**

Lo svolgimento dell'udienza viola l'art. 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, in quanto l'imputata, pur



fisicamente presente, non è stata posta nella condizione di partecipare al procedimento, con conseguente esclusione totale del contraddittorio.

La qualificazione della situazione come assenza è processualmente irrilevante, non derivando da una scelta dell'imputata, bensì dalla mancata attivazione delle misure necessarie a garantirne la partecipazione.

L'inerzia difensiva non risulta giustificata, trattandosi di attività rientranti nel nucleo essenziale degli obblighi del difensore.

Sussiste inoltre violazione dell'art. 143 c.p.p., non essendo stato né dedotto né fatto valere il diritto all'assistenza linguistica.

→ **Esito:**

completa esclusione del contraddittorio, con conseguente inefficacia strutturale degli atti processuali compiuti nella presente udienza.

VI. Udienza del 06.11.2025 – Allegato 34

1. Fallimento strutturale: assenza di una strategia nel controesame

Il controesame è privo di una strategia difensiva riconoscibile. In particolare, difetta:

- una chiara finalità (ad es. confutazione di un elemento costitutivo del reato);
- una struttura logica (impostazione → evidenziazione della contraddizione → conclusione);
- una selezione tematica orientata alle priorità difensive.

Le domande vengono formulate in modo isolato e senza un nesso funzionale. In parte riguardano circostanze prive di rilevanza sostanziale (ad es. la connessione tra locali, la durata della "fase discorsiva"), senza che da esse possa derivare alcun concreto beneficio difensivo, neppure in caso di ulteriore approfondimento.

Ne consegue che:

- non vengono evidenziate contraddizioni;
- non vengono sviluppati elementi favorevoli alla difesa;
- al contrario, al teste viene offerta l'opportunità di confermare in modo coerente la propria versione dei fatti.

→ **Qualificazione:** assenza di strategia difensiva nel controesame, formulazione di domande prive di rilevanza difensiva e conduzione meramente formale dell'esame, inidonea a incidere sulla ricostruzione dei fatti.

2. Illegittimità dell'intera sequenza delle misure

a) Omessa eccezione della legittimità della perquisizione

Nonostante la legittimità della perquisizione, dell'arresto e degli arresti domiciliari costituisca un profilo centrale, il difensore omette:

- qualsiasi richiesta in ordine alla base giuridica concreta dell'intervento (decreto, autorità, presupposti);



- qualsiasi chiarimento sul motivo per cui, una volta ottenuto il cane, non sia stata effettuata una perquisizione completa (indice del fatto che la misura non fosse finalizzata all'accertamento penale, ma al mero recupero del possesso);
- qualsiasi domanda su quando e in quale forma il contenuto del decreto di perquisizione sia stato effettivamente portato a conoscenza dell'imputata;
- qualsiasi verifica circa la consegna del provvedimento con traduzione;
- qualsiasi chiarimento circa l'effettiva consegna formale del decreto;
- qualsiasi richiesta in ordine ai concreti elementi costitutivi del reato di furto contestato;
- qualsiasi contestazione in ordine alla necessità e proporzionalità della misura (assenza di urgenza, alternative meno invasive);
- qualsiasi domanda sulle ragioni della mancata previa interlocuzione o accertamento dei fatti nei confronti dell'imputata prima dell'esecuzione della misura coercitiva.

Invece, le misure vengono così implicitamente accettate come legittime.

b) Omessa contestazione della legittimità dell'arresto

Nonostante la legittimità dell'arresto sia centrale sia ai fini della valutazione delle presunte lesioni al Mar. Manna, sia in relazione al possibile interesse dei testi a giustificare ex post il proprio operato, il difensore omette di chiedere:

- se all'imputata sia stato comunicato, prima del contenimento fisico, che si trovava in stato di arresto;
- se e quando le siano stati comunicati i motivi dell'arresto;
- se le sia stato consegnato un modulo informativo sui diritti dell'arrestato e in quale momento;
- se sia stata informata del diritto di non rispondere.

c) Omessa contestazione della legittimità del trattenimento (custodia)

Nonostante la legittimità del trattenimento sia centrale anche ai fini della valutazione di un eventuale interesse dei testi a tutelarsi e a giustificare ex post le proprie condotte, il difensore omette di chiedere:

- se sia stato effettivamente stabilito un contatto con un difensore;
- se esista documentazione comprovante tale contatto;
- se l'imputata sia stata condotta presso la stazione competente di Petralia Sottana o in altro luogo;
- su disposizione di chi sia avvenuta tale scelta;
- se esistesse un provvedimento scritto a fondamento di tale decisione;
- se il GIP di turno sia stato informato senza ritardo dell'arresto;
- se e quando tale comunicazione sia avvenuta.

d) Omessa contestazione della legittimità degli arresti domiciliari

Nonostante la legittimità della misura degli arresti domiciliari sia centrale ai fini della valutazione di un eventuale interesse dei testi a giustificare ex post le proprie condotte, il difensore omette di chiedere:



- se la misura restrittiva sia stata disposta su ordine del Pubblico Ministero;
- se tale ordine sia stato impartito in forma meramente orale;
- se all'imputata sia stata applicata una misura privativa della libertà in assenza di un provvedimento giurisdizionale;
- se esistesse un provvedimento del giudice e se questo sia stato portato a conoscenza dell'imputata sul posto.

3. Mancato utilizzo dell'asse difensivo centrale (atto illegittimo → insussistenza del reato)

Non viene operato alcun collegamento tra:

- la possibile illegittimità delle misure;
- e la conseguente non punibilità delle reazioni contestate.

Il difensore omette integralmente:

- ogni domanda sulla proporzionalità;
- ogni domanda sulla necessità dell'uso della forza;
- ogni domanda su possibili alternative.

4. Omessa ricostruzione delle circostanze fattuali (conoscenza, dinamica, comunicazione)

Non sono stati affrontati:

- la mancata lettura e traduzione del decreto (art. 143 c.p.p.);
- la mancata preventiva consegna del provvedimento;
- la mancata effettiva conoscenza da parte dell'imputata del contenuto del decreto di perquisizione, in quanto né le contestazioni specifiche né la reale finalità della misura sono state comunicate;
- la durata e la dinamica della situazione;
- un'eventuale provocazione o strategia di escalation da parte degli operanti.

5. Omessa contestazione della qualificazione giuridica (furto in abitazione)

Il difensore ha completamente omesso qualsiasi contestazione della qualificazione giuridica come *furto in abitazione*, nonché ogni richiesta volta a chiarire su quali specifici elementi costitutivi gli operanti abbiano fondato tale qualificazione.

Ciò risulta particolarmente grave, in quanto dagli elementi probatori disponibili emerge che:

- non ricorre un furto tipico;
- il luogo non è qualificabile come "abitazione";
- la misura si fonda quindi su una qualificazione giuridica non corretta.

6. Omessa eccezione dell'attendibilità dei testimoni

Il difensore ha completamente omesso qualsiasi eccezione dell'attendibilità dei testimoni, nonostante dagli atti emerga che:

- i testimoni stessi hanno partecipato direttamente all'esecuzione della perquisizione domiciliare illegittima;



- anche la successiva privazione della libertà (arresto) è avvenuta in violazione di garanzie essenziali (in particolare mancata comunicazione dei motivi, mancata informazione sui diritti, violazione dell'art. 386 c.p.p. e della Direttiva 2012/13/UE);
- la successiva applicazione degli arresti domiciliari, in assenza di provvedimento giudiziario e sulla base di un'immediata disposizione del Pubblico Ministero ovvero dei Carabinieri, risulta anch'essa illegittima; da cui deriva un concreto interesse personale, sia degli operanti sia della Procura competente, a giustificare ex post l'intero operato.

Il fascicolo d'indagine evidenzia un quadro coerente caratterizzato da:

- rappresentazione selettiva dei fatti;
- omissione di elementi favorevoli alla difesa;
- costruzione di una versione accusatoria funzionale alla giustificazione della misura.

Ne deriva un motivo strutturale di possibile distorsione della rappresentazione, idoneo a incidere sulla neutralità e sull'attendibilità delle dichiarazioni.

Il difensore ha tuttavia omesso integralmente di:

- evidenziare tale situazione di interesse;
- confrontare i testimoni con le contraddizioni documentate;
- sottoporre le loro dichiarazioni a un vaglio critico alla luce di tale contesto.

7. Omessa relativizzazione delle accuse di ingiuria e resistenza

Il difensore:

- non ha posto domande sulla situazione concreta (stress, paura, sorpresa);
- non ha approfondito l'intensità o il contesto delle espressioni
- non ha verificato l'accuratezza percettiva dei testimoni.

Sono rimasti incontestati:

- „merda" (riferito alla situazione o alla persona?);
- la pretesa aggressività;
- la presunta condotta di sputo;
- la presunta lesione del Mar. Manna.

Va inoltre evidenziato che tali accuse erano già state ampiamente e dettagliatamente contestate dall'imputata, prima del dibattimento, nell'ambito della propria „eccezione dei vizi procedurali", mediante specifici elementi probatori (videoregistrazioni, testimonianze, documenti).

In particolare, erano già stati:

- qualificati come linguisticamente e contestualmente implausibili i presunti insulti;
- dimostrate come impossibili o smentite le condotte di resistenza contestate;



- confutate le asserite lesioni del Mar. Manna alla luce della situazione concreta e dell'assenza di riscontri oggettivi nel referto medico;
- evidenziate contraddizioni nelle dichiarazioni dei Carabinieri;
- rilevata l'assenza di qualsiasi documentazione oggettiva (repertazione, documentazione fotografica o tecnica).

Il difensore ha tuttavia omesso integralmente di:

- riprendere tali argomentazioni difensive nel controesame;
- confrontare i testimoni con le contraddizioni evidenziate;
- utilizzare gli elementi probatori disponibili per confutare le accuse.

8. Mancato utilizzo del materiale probatorio (in particolare video, fotografie e documenti)

Il Giudice richiama espressamente la presenza di materiale video:

→ „c'è questo video... prodotto dalla signora, in cui si vede esattamente tutto”

Il difensore si limita a rispondere:

→ „Bene”

e omette integralmente:

- qualsiasi riferimento sostanziale al contenuto del materiale video;
- qualsiasi confronto dei testimoni con quanto emergente dalle registrazioni;
- qualsiasi utilizzo volto a evidenziare contraddizioni.

nonché, più in generale:

- qualsiasi integrazione nella strategia difensiva delle fotografie e dei documenti prodotti dall'imputata;
- qualsiasi valorizzazione del materiale probatorio documentale e audiovisivo già acquisito agli atti;
- qualsiasi evidenziazione degli elementi favorevoli emergenti da tali prove;
- qualsiasi utilizzo di tali elementi per contestare la versione accusatoria.

Ciò è particolarmente grave, in quanto, secondo quanto dedotto dall'imputata, le videoregistrazioni sono idonee a smentire in punti essenziali la versione degli operanti e a incidere in modo determinante sull'intero impianto accusatorio.

9. Inammissibilità e inutilizzabilità del materiale probatorio a carico

Il difensore ha completamente omesso di contestare i vizi evidenti nella formazione e nell'utilizzo del materiale probatorio, nonostante dalle dichiarazioni del Maresciallo Migliozi e dagli atti emerga che:

- le videoregistrazioni non sono state effettuate mediante sistemi istituzionali (C-CAM), bensì tramite dispositivi privati (iPhone);
- i dati sono stati trattati al di fuori di infrastrutture ufficiali controllate (iCloud);
- non è garantita alcuna tutela dell'integrità, autenticità e tracciabilità;
- i file sono rimasti per un periodo prolungato nella disponibilità esclusiva degli operanti;
- la catena di custodia risulta integralmente compromessa;



- le registrazioni sono state effettuate nell'ambito di una misura illegittima;
- parte delle riprese è avvenuta all'interno di spazi privati dell'imputata, in assenza di base legale.

→ Ne deriva:

- assenza di affidabilità tecnica;
- concreto rischio di manipolazione;
- violazione diretta di diritti fondamentali (privacy, domicilio);
- impossibilità di effettivo controllo giurisdizionale.

Inoltre, la raccolta dei dati è avvenuta nell'ambito di una perquisizione già qualificabile come illegittima, con conseguente applicazione necessaria dell'inutilizzabilità derivata ex art. 191 c.p.p.

Il difensore ha omesso integralmente di:

- eccepire l'inutilizzabilità del materiale probatorio;
- evidenziare la violazione della normativa in materia di protezione dei dati (GDPR, D.Lgs. 51/2018);
- contestare la valenza probatoria del materiale acquisito.

10. Trattazione inadeguata e controproducente della problematica linguistica

Pur essendo state formulate alcune domande in tema di lingua, il difensore omette:

- qualsiasi distinzione tra capacità di "parlare" e capacità di "comprendere giuridicamente";
- approfondimento su concreti fraintendimenti;
- qualsiasi riferimento alla mancata traduzione del decreto;
- qualsiasi richiamo all'assenza dell'interprete (art. 143 c.p.p.).

Viene invece consentito al teste di affermare:

→ „secondo me era chiaro”

affermazione fortemente pregiudizievole per la posizione dell'imputata.

Inoltre, dagli atti risulta che il medesimo teste (Maresciallo Migliozi) ha consegnato all'imputata, al momento dell'arresto, una *comunicazione scritta ex artt. 369-bis / 386 c.p.p.* in forma tradotta, circostanza che presuppone una valutazione, da parte dello stesso operante, di insufficienza delle competenze linguistiche.

Il difensore avrebbe dovuto necessariamente evidenziare tale evidente contraddizione e confrontare il teste su tale punto. Ciò non è avvenuto.

11. Profili tecnici

a) Mancato sfruttamento di dichiarazioni incerte o contraddittorie

Il teste Migliozi esprime ripetutamente incertezze („non so“, „forse“, „non ricordo“), senza che il difensore le valorizzi, le approfondisca o le utilizzi per evidenziare contraddizioni.

b) Mancata distinzione tra percezione e valutazione

Il difensore consente il passaggio di affermazioni valutative quali „era chiaro“, „era agitata“, „comprendeva“ senza alcuna distinzione tra dato percettivo oggettivo e giudizio soggettivo, omettendo ogni richiesta di chiarimento circa:



- gli elementi concreti su cui tali valutazioni si fondano;
- se vi sia stata effettiva comprensione di specifiche comunicazioni;
- ovvero se si tratti di mere ricostruzioni a posteriori.

12. Generazione autonoma e rafforzamento di narrative accusatorie a carico dell'imputata

a) Introduzione di un narrativo di pregressa conflittualità ("pregressi")

Il difensore introduce autonomamente il tema dei rapporti pregressi con i Carabinieri mediante la domanda „pregressi rapporti tra i due?“, inserendo un elemento estraneo al thema decidendum, idoneo a rafforzare la credibilità degli operanti e a pregiudicare la rappresentazione dell'imputata.

b) Introduzione di elementi irrilevanti

Vengono formulate domande su circostanze prive di rilevanza difensiva (assetto dei luoghi, presenza di altri operanti, sequenze temporali secondarie), senza alcuna incidenza sulla ricostruzione giuridicamente rilevante dei fatti.

c) Introduzione attiva di elementi accusatori

Il difensore consente la formazione di elementi a carico, in particolare in tema di identificazione, permettendo al teste di affermare un rifiuto di esibizione documentale, senza contestazione né verifica alla luce degli elementi oggettivi disponibili.

Ne deriva la formazione e cristallizzazione di una narrativa pregiudizievole

d) Strumentalizzazione della problematica linguistica a carico dell'imputata

La questione linguistica viene utilizzata in senso sfavorevole all'imputata. Nonostante la richiesta di interprete già formulata in sede di convalida, il difensore aveva qualificato tale esigenza come „sedicente“, rinunciando all'audizione e incidendo sulla credibilità dell'imputata.

In tale contesto, la domanda „utilizzava la lingua italiana?“ non ha funzione chiarificatrice, ma si inserisce in una linea volta a relativizzare i diritti ex art. 143 c.p.p.

Ne consegue che un diritto difensivo fondamentale viene trasformato in elemento di sospetto, contribuendo alla costruzione di una rappresentazione dell'imputata come contraddittoria e inattendibile.

13. Secondo teste (Racco) – controesame meramente formale e minimale

Il controesame si limita alla mera conferma della presenza, della lingua e della comprensione.

Non si registra alcuna attività di confronto, verifica delle contraddizioni o analisi di dettaglio.

Esito:

- integrale conferma della versione accusatoria
- assenza di elementi favorevoli alla difesa

14. Mancato controllo della formazione del narrato accusatorio

Il difensore consente:

- la costruzione di un narrato accusatorio coerente



- la rappresentazione dell'imputata come soggetto conflittuale
- la rappresentazione come soggetto aggressivo e consapevole

In assenza di:

- contro-narrazione
- contestualizzazione
- relativizzazione

Valutazione complessiva del controesame (udienza 06.11.2025)

Il controesame non si configura come meramente inefficace o imperfetto, bensì come strutturalmente inidoneo a tutelare gli interessi difensivi dell'imputata, determinando nel suo complesso una sostanziale neutralizzazione della difesa.

Non si tratta di una semplice sommatoria di singole omissioni, ma di un deficit sistemico che investe tutti i livelli fondamentali della funzione difensiva:

- assenza di una strategia difensiva già sul piano metodologico;
- totale omissione di contestazione della legittimità dell'intera sequenza delle misure;
- mancato utilizzo dell'asse difensivo centrale (illegittimità dell'atto → insussistenza del reato);
- mancata contestazione della qualificazione giuridica del fatto;
- omessa contestazione dell'attendibilità dei testimoni a carico, nonostante un evidente interesse personale;
- totale mancata valorizzazione del materiale probatorio favorevole, pur già acquisito e ammesso;
- omissione dell'utilizzo di argomentazioni difensive già elaborate;
- nonché, in parte, introduzione attiva di elementi pregiudizievoli per la posizione dell'imputata.

Nel loro complesso, tali circostanze dimostrano che la difesa non è rimasta semplicemente inefficace, ma si è concretamente strutturata in modo tale da incidere negativamente sulla posizione processuale dell'imputata e da rafforzare quella dell'accusa.

Le condotte rilevate – in particolare la reiterata omissione di attività difensive essenziali, la mancata utilizzazione di prove decisive a discarico e l'introduzione di elementi a carico – eccedono il limite della mera negligenza o inadeguatezza professionale e risultano incompatibili con gli interessi dell'imputata.

Sussistono pertanto i presupposti per una valutazione in ordine alla possibile rilevanza ai sensi dell'art. 380 c.p. (patrocinio infedele).

Ne consegue che il controesame non può essere qualificato come atto difensivo effettivo, ma come attività meramente formale, priva di incidenza sostanziale sulla tutela dei diritti dell'imputata.

Le criticità evidenziate determinano una sostanziale eliminazione della difesa effettiva e integrano una violazione strutturale del diritto a un equo processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU.

Esse non si limitano a neutralizzare la funzione difensiva, ma hanno concretamente aggravato la posizione processuale dell'imputata, contribuendo a predisporre e favorire



un esito di condanna, nonostante dagli atti emerga la concreta plausibilità di un proscioglimento.

VII. Udienza del 05.02.2026 – Allegato 35

Opposizione meramente formale e mancata trasmissione della fonoregistrazione

Dal verbale risulta che il difensore si è limitato a opporsi alla produzione del materiale probatorio senza che sia stata verbalizzata alcuna specifica argomentazione giuridica . Non emerge, in particolare, la deduzione di eccezioni di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p., né contestazioni in ordine alla catena di custodia o alle modalità di acquisizione del materiale.

L'opposizione si configura pertanto come meramente formale e priva di incidenza effettiva.

Risulta inoltre che l'udienza è stata oggetto di fonoregistrazione, senza che tale supporto sia stato messo a disposizione dell'imputata .

La mancata trasmissione ha impedito la verifica del contenuto dell'udienza e ha inciso concretamente sull'esercizio del diritto di difesa, anche con riferimento alla possibilità di controllo sull'attività del difensore.

→ **Qualificazione:** opposizione meramente apparente priva di contenuto giuridico effettivo, accompagnata da omissione nella gestione e acquisizione della fonoregistrazione dell'udienza, con conseguente compromissione della verificabilità dell'attività processuale e incidenza concreta sull'effettività del diritto di difesa.

VIII. Assenza di attività difensiva scritta e sostituzione della funzione difensiva da parte dell'imputata – Allegato 36

Dagli atti del procedimento non risulta il deposito, da parte del difensore d'ufficio, di alcuna memoria difensiva, istanza o eccezione in forma scritta.

L'attività del difensore risulta, di fatto, limitata alla mera presenza alle udienze, senza l'esercizio delle ordinarie e necessarie iniziative difensive nella forma tipica prevista dall'ordinamento.

Per contro, l'intera attività difensiva documentata nel fascicolo – comprensiva di eccezioni, memorie, istanze istruttorie e richieste ex art. 129 c.p.p. – è stata integralmente predisposta e depositata dall'imputata personalmente .

Inoltre, il difensore d'ufficio è stato sistematicamente posto in conoscenza di tutti gli atti difensivi predisposti e depositati dall'imputata, essendo stato inserito in copia (cc) in tutte le relative comunicazioni (**Allegato 36**).

Egli disponeva pertanto di una piena e costante conoscenza del contenuto, della struttura e dell'impostazione giuridica delle iniziative difensive.

Ciononostante, ha omesso di far proprie tali iniziative, di svilupparle o di tradurle in autonome attività difensive, limitandosi, al contrario, a disconoscerne sistematicamente la rilevanza, qualificandole come non proponibili, non proponibili, infondate o comunque destinate a non essere esaminate dal giudice.

Tale condotta non è riconducibile a una legittima scelta strategica, ma integra una consapevole e reiterata omissione dell'esercizio della funzione difensiva, accompagnata da una delegittimazione dell'attività difensiva svolta dall'imputata.



Essa appare pertanto incompatibile con i doveri fondamentali della difesa e idonea a integrare gli estremi di cui all'art. 380 c.p. (patrocinio infedele), in quanto caratterizzata da una condotta omissiva e, in parte, attivamente pregiudizievole per la posizione processuale dell'imputata.

Tale circostanza evidenzia una sostanziale inversione dei ruoli processuali, in cui la funzione difensiva non è stata esercitata dal difensore, ma surrogata dall'imputata stessa.

Ne deriva che la difesa tecnica, nella sua componente essenziale, risulta in concreto non esercitata.

→ **Qualificazione:**

totale omissione di attività difensiva in forma scritta e riduzione della funzione difensiva alla mera presenza formale in udienza, con conseguente sostituzione di fatto del difensore da parte dell'imputata e compromissione radicale dell'effettività della difesa tecnica, con conseguente svuotamento sostanziale della difesa tecnica e degradazione della funzione difensiva a mera presenza formale priva di qualsiasi contenuto effettivo.

IX. Delegittimazione dell'imputata, inversione dei ruoli e condotta pregiudizievole (inclusa gestione del verbale 05.02.2026)

In una comunicazione del 10.02.2026 (**Allegato 37**), il difensore d'ufficio ha invitato l'imputata a *"rispettare il professionista che la **onora** della propria prestazione"*.

Tale affermazione presuppone l'effettivo svolgimento di una prestazione professionale conforme ai doveri difensivi e idonea a garantire la tutela degli interessi dell'imputata. Tuttavia, alla luce di quanto emerge dagli atti del procedimento, tale rappresentazione risulta oggettivamente smentita.

Come già esposto, il richiamo al "rispetto" per una prestazione professionale asseritamente resa risulta privo di qualsiasi riscontro oggettivo nella realtà documentale. Si configura pertanto una evidente discrasia tra la rappresentazione della propria attività difensiva e l'effettivo contenuto della stessa, quale risultante dagli atti.

Tale elemento assume rilievo non solo sotto il profilo descrittivo, ma anche quale indice della mancata assunzione della funzione difensiva nei termini richiesti dall'ordinamento, nonché della persistente giustificazione di una condotta omissiva già ampiamente documentata.

Nel medesimo contesto, risulta documentalmente che, a seguito dell'udienza del 05.02.2026, il difensore ha omesso di trasmettere tempestivamente il verbale all'imputata o di informarla sull'esito dell'udienza.

L'imputata è stata pertanto costretta ad attivarsi autonomamente, richiedendo direttamente alla Cancelleria, in data 08.02.2026, la trasmissione del verbale, ottenendolo in tempi estremamente rapidi già in data 09.02.2026, previo pagamento dei diritti di cancelleria.

Solo successivamente e a seguito di sollecito, il difensore ha provveduto alla trasmissione del medesimo documento in data 10.02.2026, con un ritardo significativo rispetto alla sua effettiva disponibilità.



Nonostante tale evidente inerzia, il difensore ha contestualmente qualificato le comunicazioni dell'imputata come inappropriate sotto il profilo del tono, invitandola a "riservare il tono perentorio" e a "rispettare il professionista che la **onora** della propria prestazione, tentando così di delegittimare richieste pienamente legittime e necessarie ai fini dell'esercizio del diritto di difesa.

Tale condotta evidenzia una ulteriore e grave inversione dei ruoli processuali: l'imputata non solo è costretta a sostituire il difensore nelle attività essenziali, ma viene altresì censurata per aver esercitato diritti che il difensore stesso ha ommesso di garantire.

La combinazione tra inerzia, ritardo e delegittimazione dell'attività difensiva dell'imputata integra una condotta incompatibile con i doveri fondamentali della difesa e idonea a rilevare ai sensi dell'art. 380 c.p., in quanto caratterizzata da omissioni consapevoli e da un atteggiamento in concreto pregiudizievole per la posizione processuale dell'imputata.

→ **Qualificazione:**

autolegittimazione del difensore in assenza di attività difensiva effettiva, accompagnata da una rappresentazione distorta della propria prestazione professionale, in oggettivo contrasto con la realtà documentale, idonea a confermare la sistematica omissione dell'esercizio della funzione difensiva e la conseguente compromissione dell'effettività del diritto di difesa.

X. Sistematica omissione di informazione difensiva e strumentalizzazione della comunicazione a fini di autoesonero – Allegati 38-43

Dall'analisi delle comunicazioni intercorse tra il difensore d'ufficio e l'imputata emerge un quadro caratterizzato da una sistematica omissione degli obblighi informativi connessi alla funzione difensiva, nonché da un utilizzo distorto della comunicazione, finalizzato non alla tutela degli interessi dell'imputata, bensì alla giustificazione della propria inattività.

In particolare, con riferimento alle udienze del 12.06.2025 (**Allegato 38**) e del 19.06.2025 (**Allegato 39**), il difensore ha ommesso integralmente la trasmissione del verbale e della fonoregistrazione, limitandosi a inviare comunicazioni formali prive di contenuto informativo effettivo.

Tali comunicazioni non contengono:

- alcuna ricostruzione dello svolgimento dell'udienza;
- alcuna indicazione delle attività processuali compiute;
- alcuna informazione sulle determinazioni adottate dal giudice;
- alcuna valutazione difensiva o indicazione strategica.

Esse risultano invece focalizzate esclusivamente su:

- la contestazione della mancata presenza dell'imputata;



- la rappresentazione della pretesa impossibilità del difensore di proseguire il mandato;
- la reiterata sollecitazione alla nomina di un difensore di fiducia;
- la predisposizione di formule di chiusura standardizzate ("tanto dovevo"), indicative di un adempimento meramente formale.

Analogo schema si riscontra con riferimento alle ulteriori udienze:

- il verbale del 23.09.2025 è stato trasmesso unitamente a una comunicazione solo **(Allegato 40)** apparentemente informativa, in realtà priva di effettivo contenuto difensivo e caratterizzata da:
 - valutazioni apodittiche e non motivate;
 - rappresentazioni distorte della posizione processuale dell'imputata;
 - affermazioni volte a giustificare la mancata attività difensiva;
 - reiterata sollecitazione alla nomina di un difensore di fiducia;non idonea a consentire alcuna comprensione effettiva dello stato del procedimento
- il verbale e la trascrizione dell'udienza del 06.11.2025 **(Allegato 41/42)** sono stati trasmessi con significativo ritardo e accompagnati da una comunicazione del tutto priva di contenuto difensivo;
- il verbale dell'udienza del 05.02.2026 **(Allegato 43)** è stato trasmesso solo tardivamente e a seguito di sollecito, mentre l'imputata aveva già dovuto attivarsi autonomamente presso la Cancelleria per ottenerlo; la relativa fonoregistrazione, inoltre, non risulta a tutt'oggi trasmessa né dal difensore né dall'autorità giudiziaria.

Ne deriva che la comunicazione difensiva:

- non è stata utilizzata quale strumento di informazione e coordinamento;
- non ha consentito all'imputata di conoscere tempestivamente lo stato del procedimento;
- non ha reso possibile alcuna partecipazione consapevole alle scelte difensive;
- ha impedito ogni controllo sull'attività svolta dal difensore.

Al contrario, la comunicazione è stata utilizzata:

- per giustificare l'inerzia difensiva;
- per trasferire sull'imputata la responsabilità della mancata attività;
- per esercitare pressione sulla stessa;
- per costruire una rappresentazione distorta della realtà procedimentale.

In tale contesto, l'imputata è stata costretta a sostituirsi al difensore anche sul piano informativo, attivandosi direttamente presso la Cancelleria per ottenere atti fondamentali del procedimento, in assenza di qualsiasi supporto difensivo.

La sistematica omissione di informazione non costituisce una mera carenza organizzativa, bensì incide direttamente sul nucleo essenziale del diritto di difesa, in quanto impedisce:

- la conoscenza degli atti;



- la comprensione del procedimento;
- la possibilità di reazione tempestiva;
- l'esercizio consapevole delle facoltà difensive.

Essa si traduce pertanto in una sostanziale esclusione dell'imputata dalla gestione del proprio processo.

→ **Qualificazione:**

omissione sistematica e consapevole degli obblighi informativi del difensore, utilizzo distorto della comunicazione quale strumento di autoesonero e di delegittimazione dell'imputata, con conseguente compromissione strutturale del diritto di difesa, inversione dei ruoli processuali e incidenza diretta, concreta e continuativa sulla posizione processuale dell'imputata, in termini incompatibili con i doveri essenziali della difesa e idonei a integrare i presupposti di cui all'art. 380 c.p. (patrocinio infedele).

XI. Valutazione giuridica conclusiva ed esito

Le condotte sopra descritte non integrano singole irregolarità isolate, bensì delineano un quadro unitario, sistematico e progressivo di compromissione della funzione difensiva lungo tutte le fasi del procedimento.

Dalla fase iniziale della privazione della libertà personale fino allo svolgimento del dibattimento emerge:

- una omissione strutturale di attivazione difensiva su questioni essenziali
- una mancata deduzione di nullità assolute e vizi rilevabili d'ufficio
- una sistematica non utilizzazione di elementi probatori favorevoli già acquisiti
- una rinuncia sostanziale all'esercizio del contraddittorio
- una condotta in più punti attivamente pregiudizievole per la posizione dell'imputata
- una reiterata e indebita traslazione degli oneri difensivi sull'imputata
- nonché la configurazione di un conflitto strutturale di interessi idoneo a incidere sull'indipendenza della difesa

Tale insieme di condotte determina una compromissione originaria e permanente del diritto di difesa, che non risulta limitata a singoli atti, ma investe l'intero sviluppo del procedimento.

Sotto il profilo costituzionale e convenzionale, risulta violato:

- l'art. 24 Cost. (diritto inviolabile alla difesa)
- l'art. 111 Cost. (giusto processo e contraddittorio)
- l'art. 6 CEDU (diritto a un processo equo ed effettiva assistenza difensiva)

Sotto il profilo processuale, le condotte descritte integrano:

- una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p.
- con carattere assoluto ai sensi dell'art. 179 c.p.p., in quanto incidente sul nucleo essenziale del diritto di difesa



Inoltre, la sistematicità delle omissioni, la mancata attivazione su profili decisivi e la presenza di condotte attivamente pregiudizievoli rendono configurabile, in termini non meramente ipotetici:

- un'ipotesi di patrocinio infedele ex art. 380 c.p.

→ **Esito**

Ne consegue che:

- la funzione difensiva è risultata in concreto neutralizzata e svuotata
- il contraddittorio è stato, in tutti le fasi, totalmente escluso o solo formalmente simulato
- la partecipazione effettiva dell'imputata al procedimento è stata impedita
- gli atti compiuti in tali condizioni risultano strutturalmente viziati

→ con conseguente:

- radicale compromissione della validità del procedimento
- inutilizzabilità degli atti formati in assenza di difesa effettiva
- necessità di declaratoria di nullità degli atti rilevanti e di ogni conseguente effetto


In definitiva, il procedimento, così come concretamente svolto, risulta incompatibile con i requisiti minimi del giusto processo e non idoneo a fondare una decisione legittima.

ISTANZA

Si chiede:

1. **la immediata sostituzione del difensore d'ufficio ex art. 97 c.p.p.**, in ragione della accertata e radicale inidoneità all'esercizio della funzione difensiva, nonché della compromissione irreversibile dell'effettività della difesa;
2. **la declaratoria di nullità assoluta ex artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.** di tutti gli atti processuali compiuti in assenza di difesa effettiva;
3. **la declaratoria di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p.** di tutti gli atti e degli elementi probatori formati in violazione del diritto di difesa;
4. **la rinnovazione integrale degli atti processuali** rilevanti, formati in assenza di assistenza difensiva effettiva, quale unica misura idonea a ristabilire il contraddittorio e la parità delle armi;
5. **la sospensione del procedimento**, quale conseguenza necessaria della attuale inesistenza di una difesa tecnica effettiva;
6. **la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente**, ai fini della valutazione dei presupposti di cui all'art. 380 c.p. (patrocinio infedele), alla luce della sistematicità delle condotte omissive e pregiudizievoli accertate.

→ „in assenza di tali misure, il procedimento deve ritenersi radicalmente invalido“



Si chiede che la presente memoria difensiva venga formalmente acquisita agli atti del procedimento, inserita nel fascicolo del dibattimento e che della sua produzione venga data espressa verbalizzazione alla prossima udienza utile.